



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

**PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI E DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE
INDIVIDUALI E DI GRUPPO PER TUTTE LE CATEGORIE AGONISTICHE E NON DI OGNI SPECIALITA'
NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA DI BASE E DELLE CONNESSE
ATTIVITA' FORMATIVE
NEL RISPETTO DELLA ATTUALE NORMATIVA EMERGENZIALE**





Sommario

<u>1. PREMESSA</u>	3
<u>2. DISPOSIZIONI GENERALI</u>	4
2.1. MANIFESTAZIONI AGONISTICHE E NON AGONISTICHE CONSENTITE	4
<u>2.2. ZONE ROSSE</u>	5
2.3. CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 “BASE” (GREEN PASS) E “RAFFORZATA” (SUPER GREEN PASS): DEFINIZIONI ED ESENZIONI	5
2.4. GREEN PASS RAFFORZATO ULTRACINQUANTENNI	8
2.5. MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS E DEL SUPER GREEN PASS	9
2.6. DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE E OBBLIGO DI POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19 “RAFFORZATA” (SUPER GREEN PASS)	10
<u>3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE</u>	13
3.1. NORMATIVA SANITARIA ANTICOVID 19: ISOLAMENTO – QUARANTENA – TAMPONI – CONTATTI - RIPRESA ATTIVITA’ SPORTIVA	13
<u>4. SPOSTAMENTI DA E PER ESTERO: SPECIFICHE POST DPCM 02 MARZO 2021</u>	25
<u>5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE ED ALLENAMENTI</u>	25
5.1. OBBLIGO DI POSSESSO DI GREEN PASS “BASE” E “RAFFORZATO” PER ACCESSO A GARE ED ALLENAMENTI	25
5.2. PROTOCOLLI SANITARI INTERNAZIONALI E NAZIONALI SPECIFICI	28
<u>6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEI SITI DI GARA E ALLENAMENTO</u>	33
6.1. PRINCIPI GENERALI	33
6.2. LINEE GUIDA ED ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE	35
<u>7. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI FORMAZIONE</u>	36
7.1. PRINCIPI GENERALI	36
7.2. PROVE PRATICHE ED ESAME PRATICO FINALE	37
<u>8. CONCLUSIONI</u>	38



1. PREMESSA

Si specifica che il protocollo in oggetto, ai fini della sua corretta applicazione, fa espresso riferimento, nelle sue linee di principio generali, al rispetto di quanto contenuto nel DPCM del 02 marzo 2021, nonché nel D.L. n° 52 del 22 Aprile 2021, e della sua conversione con Legge 87 del 17 giugno 2021, del successivo D.L° n. 65 del 18 maggio 2021, nonché nei D.L° n.105, del 23 luglio 2021, D.L. n° 111, del 6 agosto 2021, D.L n° 127 del 21 settembre 2021, la cui applicazione, per quanto di specifico interesse, è stata a partire dal 15 ottobre 2021, D.L. n° 139 dell'8 ottobre 2021, D.L n° 172 del 26 novembre 2021, **D.L. n° 221**, del 24 dicembre 2021, **che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2021**, **D.L. n° 229**, del 30 dicembre 2021, **che ha introdotto** ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 ed **ulteriori disposizioni in materia di isolamento e quarantena**, **D.L. n° 01**, del 7 gennaio 2022, **che ha introdotto ulteriori misure in relazione agli obblighi vaccinali ed all'impiego del Green Pass**, nonché al **D.L n° 5 del 04 febbraio 2002** ed alle **Circolari del Ministero della Salute** del 11 agosto 2021, del 30 dicembre 2021, **del 18 gennaio (due) e 04 febbraio 2022, con i relativi aggiornamenti e precisazioni sulle misure di isolamento, quarantena e auto sorveglianza (anche con specifico riferimento ai gruppi squadra), nonché del 18 gennaio 2022 sulle modalità per la ripresa dell'attività agonistica dopo infezione da Sars-Cov-2**, ed alle **Linee Guida** per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive, del 3 gennaio 2022, ed a quelle per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, del 10 gennaio 2022, entrambe **redatte a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport**, ed a **tutte le disposizioni di legge** emanate ed attualmente in vigore.

Tali dispositivi legislativi, ovviamente sempre suscettibili di aggiornamenti alla luce dell'evolversi della situazione pandemica, in base alle eventuali nuove disposizioni di ulteriori Decreti (cosiddetti emanandi), riportano specifici contenuti, sia per quanto riguarda la tipologia di attività sportiva che può essere svolta, sia per quanto riguarda gli ambiti di svolgimento, in assoluto ed in relazione al cosiddetto colore delle Regioni e Province autonome.



2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 MANIFESTAZIONI AGONISTICHE E NON AGONISTICHE CONSENTITE

Si ritiene opportuno ricordare in premessa quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, del DPCM del 2 marzo 2021, per quanto di specifico interesse.

Art. 18 (Competizioni sportive di interesse nazionale)

comma 1) Sono consentiti solo gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi omissis.... ovvero all'apertoomissis..... Le sessioni di allenamento degli atleti agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentiteomissis..., nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, ed Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

Per quanto attiene alle manifestazioni di interesse nazionale di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPCM del 02 marzo 2021 si precisa che le manifestazioni che potranno tenersi sotto l'egida della FCI sono rinvenibili al seguente link: <https://www.federciclismo.it/it/infopage/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-riconosciuti-di-preminente/0874fc3a-3512-42f9-9bba-8c38dc5bb4ff/> a cui rinvia lo stesso sito del CONI.

Fermo restando quanto previsto dal sopra citato comma 1, dell'articolo 18 del DPCM del 02 marzo 2021, **per quanto riguarda le categorie non agonistiche del ciclismo (giovanissimi e cicloturisti)**, a seguito di quanto contenuto nell'art. 5 del D.L. n° 65 del 18 maggio 2021, **sia nelle Regioni bianche che in quelle gialle è possibile lo svolgimento di tali eventi e competizioni. Ciò è, altresì, possibile anche nelle Regioni arancioni ma, in tal caso, è previsto che tutti i partecipanti siano in possesso**





del così detto GREEN PASS RAFFORZATO (v. punto 2.3), secondo quanto previsto dalle modifiche introdotte dall'articolo 5 comma 1 lettera b del D.L n° 172 del 26 novembre 2021.

Per la FCI, pertanto, oltre che nelle le Regioni bianche e gialle (in base alla deroga introdotta con il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021), sono attualmente consentiti, anche in Regioni arancioni, eventi e competizioni per le categorie giovanissimi (da G1 a G6) e per le categorie non agonistiche del settore amatoriale (cicloturisti), esclusivamente nei termini di quanto normato dal predetto articolo 5 comma 1 lettera b del D.L. n° 172 del 26 novembre 2021.

~~2.2 ZONE ROSSE~~

~~Per le zone rosse è necessario, di contro, ancora attenersi, per l'attività motoria e sportiva, a quanto previsto dall'articolo 41 del Capo V del DPCM del 02 marzo 2021 (commi 1 e 2) di seguito riportato.~~

~~Art. 41 (Attività motoria e attività sportiva)~~

~~comma 1) Tutte le attività previste dall'articolo 17 del DPCM del 02 marzo 2021 commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli Enti di promozione sportiva.~~

~~comma 2) È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro da ogni altra persona e con l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all'aperto e in forma individuale.~~

2.3 CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 "BASE" (GREEN PASS) e "RAFFORZATA" (SUPER GREEN PASS): DEFINIZIONI ED ESENZIONI

Con il termine **GREEN PASS**, secondo quanto previsto dal D.L. n° 52 del 22 Aprile 2021 e successive integrazioni, nonché dalle modifiche introdotte dal D.L. n° 172 del 26 novembre 2021 deve intendersi la Certificazione Verde Covid-19 comprovante una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo **(terza dose o dose booster). (nдр. per ciclo vaccinale primario deve intendersi un ciclo vaccinale completo basato sulla somministrazione di**



doppia dose, ove questo è previsto (es. vaccini Pfizer, Moderna, Astrazeneca), o di singola dose nel caso del vaccino Jonshon e Johnson);

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le Circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (terza dose o dose booster);

Nel merito di quanto sopra per GREEN PASS "RAFFORZATO" (SUPER GREEN PASS), introdotto con il D.L. n° 172 del 26 novembre 2021, deve intendersi, esclusivamente, la certificazione comprovante quanto previsto dalle predette lettere a, b e c-bis.

Il GREEN PASS rilasciato in base a quanto previsto alla lettera c è infatti da intendersi esclusivamente come GREEN PASS di tipo "BASE"

In tale ambito si specifica che il comma 8 dell'articolo 9 del sopracitato **D.L. n° 52 del 22 Aprile 2021**, dispone che le Certificazioni Verdi Covid-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli stati membri della Unione Europea sono riconosciute come equivalenti o valide a quelle rilasciate in ambito nazionale, purché conformi ai criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti e valide se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



Tutto ciò premesso si segnala che in caso di nuova positività accertata al Sars-Cov-2, dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (caso di reinfezione), il certificato viene immediatamente revocato (come previsto dall'allegato B del DPCM del 17 giugno 2021).

Nel merito di quest'ultima fattispecie, a partire dal 6 gennaio 2022, il Green Pass revocato viene riattivato automaticamente dal Ministero della Salute, a seguito di adempimento dell'obbligo di invio di esito di tampone negativo (rapido o molecolare), da parte delle strutture laboratoristiche o farmacie accreditate, sulla apposita piattaforma nazionale (denominata DGC) del sistema Tessera Sanitaria. Il soggetto riceverà un AUTHCODE (sms o mail) per scaricare la nuova certificazione.

(NDR. nonostante la procedura appena descritta sia stata attivata per esito di tampone negativo, comunicato a partire dal 6 gennaio, si segnala come, in relazione al rilevato non sempre tempestivo e certo funzionamento della stessa, è fortemente consigliato che il singolo soggetto attivi la procedura standard, che consiste nel far caricare sulla medesima piattaforma (DGC) del sistema Tessera Sanitaria, dal Medico o Pediatra di libera scelta o dall'Autorità sanitaria territorialmente competente, il certificato di guarigione. Una volta caricato tale certificato il soggetto riceverà un AUTHCODE (sms o mail) per scaricare la certificazione di avvenuta guarigione. Tale procedura è la medesima di quella utilizzata per ottenere il certificato di guarigione in caso di prima infezione contratta in assenza o presenza di precedente Green Pass).

Occorre precisare che le disposizioni sul Green Pass (sia "base" che "rafforzato") non si applicano:

- a) in nessun caso ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicesenni);
- b) ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 e del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n° 1 del 7 gennaio 2022.

In base ai dispositivi di legge di cui al punto b la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 viene rilasciata a seguito di riscontrata presenza di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta dell'assistito o dal Medico vaccinatore, condizioni cliniche che controindichino la vaccinazione stessa in maniera permanente o temporanea. In tali casi la



vaccinazione può essere omessa o differita. Si specifica, in tale ambito, che l'infezione da SARS-CoV-2 determina comunque il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista, sulla base delle indicazioni del Ministero della salute.

Le suddette certificazioni, che possono essere rilasciate, come detto, direttamente e solo dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito, che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale dovranno contenere:

i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui all'art.3, comma 1, del D. L. n° 105 del 23 luglio 2021";

la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____" (indicare la data, al massimo fino al 28 febbraio 2022 (nдр salvo proroghe));

I dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera il sanitario come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);

Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);

Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Si specifica che tali certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Nel merito di quanto sopra riportato per la data massima di scadenza, si rappresenta che, con Circolare del Ministero della salute del 25 gennaio 2022, la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, già emesse e di nuova emissione, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è stata prorogata sino al 28 febbraio 2022 (nдр salvo ulteriori proroghe).

2.4 GREEN PASS RAFFORZATO ULTRACINQUANTENNI

Il D.L n° 1, del 7 gennaio 2022, ha introdotto, attualmente fino al 15 giugno 2022, l'obbligo di vaccinazione, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per i soggetti ultracinquantenni. Tale obbligo si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.



Tale disposizione si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del suddetto Decreto, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

Di tale **obbligo**, in considerazione delle tempistiche previste dal Decreto per il suo assolvimento, **dovrà tenersi conto**, ai fini delle conseguenti verifiche sul possesso di certificazione verde “rafforzata” (Super Green Pass) **a far data dal 15 febbraio 2022**.

Tale obbligo non sussiste in nessun caso per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 e dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n° 1 del 7 gennaio 2022, per come già riportato nel precedente paragrafo 2.3.

2.5 MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS E DEL SUPER GREEN PASS

Anzitutto si ricorda, per come già esaurientemente descritto nel paragrafo 2.3, che le disposizioni sul Green Pass, sia “base” che “rafforzato” **non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicenni), nonché ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 e dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n° 1 del 7 gennaio 2022.**

Si specifica, peraltro, che per tali soggetti, in attesa di un DPCM che stabilisca le modalità per consentirne la verifica digitale, **possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo, purché rilasciate dai soggetti preposti e contenenti tutti i dati necessari alla sua validità per come riportato nel paragrafo 2.3.**

La verifica della validità del Green Pass, sia “base” che “rafforzato”, deve essere effettuata con le modalità indicate dall’art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, e successive modifiche ed integrazioni e relativo Allegato B, ovvero scaricando, sul device utilizzato per le verifiche, l’APP “VerificaC19”, il quale permette di verificare, selezionando la relativa opzione, sia la certificazione da Green Pass base che la certificazione da Green Pass rafforzato. Dopo aver selezionato la predetta opzione occorre scansionare (inquadrandolo) il QR Code presentato **(anche cartaceo)** dall’utente.

Dalla scansione del QR Code si evincono solo i seguenti dati:



- a) **Validità della Certificazione;**
- b) **Nome, Cognome e Data di Nascita del possessore della certificazione.**

È in ogni caso facoltà del verificatore richiedere l'esibizione di un documento di riconoscimento da parte dell'utente, al fine di verificare la corrispondenza tra i dati identificativi presenti sul Green Pass e quelli di chi lo esibisce.

Peraltro, in considerazione dell'introduzione, con il D.L. n° 1 del 7 gennaio 2022, dell'obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni, nei termini già richiamati al paragrafo 2.4, per tali soggetti la verifica del Green Pass "rafforzato" implicherà necessariamente anche la attenta verifica del dato relativo alla data di nascita, di cui al precedente punto b, nel rispetto delle disposizioni sulla normativa privacy.

Per quanto riguarda il rispetto della privacy, come previsto al comma 5 dell'art. 13 del DPMC del 17 giugno 2021, a garanzia della stessa, **non deve essere raccolto nessun dato. I dati devono essere quindi solo visualizzati dal verificatore ed al più confrontati con il documento di identità del possessore.** A tal uopo, alle verifiche di cui sopra, in base a quanto normato dall'articolo 13 del DPMC del 17 giugno 2021, sono deputati i soggetti titolari delle strutture, nonché i proprietari o i legittimi detentori (organizzatori) delle medesime strutture o i soggetti dagli stessi delegati. In caso di delega all'operazione di cui sopra è opportuno fornire dettagliate istruzioni ai soggetti delegati. A tal fine è a disposizione un modello di delega di cui **all'allegato 9** del presente protocollo, comprensivo anche delle ipotesi di verifica del Green Pass sui luoghi di lavoro.

2.6 DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE E OBBLIGO DI POSSESSO CERTIFICAZIONE VERDE COVID -19 "RAFFORZATA" (SUPER GREEN PASS)

Con riguardo alla presenza di pubblico si evidenzia che occorre da ultimo far riferimento al D.L. n° 221 del 24 dicembre 2021 ed al D.L. n° 229 del 30 dicembre 2021.

Il D.L. 221/2021 ha infatti introdotto le seguenti disposizioni, applicabili, sino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022, salvo proroghe), per l'accesso del pubblico agli eventi e competizioni sportive:



1) **obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 sia all'aperto che al chiuso;**

2) **vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.**

IL D.L. 229/2021 ha poi confermato l'obbligo di possesso di certificazione verde "rafforzata" (Super Green Pass) in tutte le tipologie di regione (bianca, gialla e arancione) fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale (31 marzo 2022, salvo proroghe), peraltro modificando i limiti di capienza che sono stati portati per tutte e tre le fattispecie di Regioni al 50% all'aperto ed al 35% al chiuso. Pertanto, per l'accesso a tutti gli eventi e competizioni sportive, sia all'aperto che al chiuso, qualunque sia il colore in cui ricada la Regione, vige per il pubblico l'obbligo di esibire il Green Pass rafforzato.

Peraltro, in considerazione dell'introduzione dell'obbligo vaccinale per ultracinquantenni (v. punto 2.4) fino al 15 giugno 2022, per tali soggetti dovrà tenersi conto di tale scadenza (ndr e non del 31 marzo 2022, data di cessazione dello stato di emergenza nazionale salvo proroghe), in relazione all'obbligo di possesso e relativa verifica di certificazione verde "rafforzata" (Super Green Pass) per l'accesso agli eventi e competizioni sportive sia all'aperto che al chiuso in qualunque tipologia di Regione (bianca, gialla e arancione).

Gli obblighi di cui sopra non sussistono per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicesenni), nonché per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 e dell'articolo 1 comma 2 del D.L. n° 1 del 7 gennaio 2022, già esaustivamente riportati nel paragrafo 2.3.

Per tali soggetti, in attesa di un DPCM che stabilisca le modalità per consentirne la verifica digitale, possono essere, come già detto, utilizzate le certificazioni in formato cartaceo, purché rilasciate dai soggetti preposti e contenenti tutti i dati necessari alla sua validità per come riportato nel paragrafo 2.3.

Per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive di qualunque tipo (siano esse di interesse nazionale o meno) resta, in ogni caso, in vigore quanto stabilito dal D.L. 139/2021, che, per quanto di interesse, dal 15 Ottobre 2021, stabilisce quanto segue:



la partecipazione è consentita esclusivamente con **posti a sedere preassegnati, in maniera tale da consentire un eventuale tracciamento, e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro**, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

Le sopracitate percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportive.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle predette condizioni gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.

Si specifica altresì che il D.L. 139/2021 non ha comunque abrogato il comma 1 dell'art. 4 del D.L. 111/2021 che, pertanto, resta in vigore prevedendo che, per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive all'aperto organizzate, in Regioni bianche, gialle ed arancioni, con le linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana e sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico, è **possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.**

Per quanto concerne le violazioni di quanto sopra disposto occorre far riferimento all'art. 13 del D.L. 52-2021:

- 1) la violazione circa la mancata verifica od il mancato possesso del GREEN PASS Rafforzato è punita con una sanzione da 400 a 1.000 euro a carico sia dell'esercente che dell'utente.
- 2) ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso della certificazione



verde COVID-19 “rafforzata” (SUPER GREEN PASS) si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

3.1 **NORMATIVA SANITARIA ANTICOID: ISOLAMENTO - QUARANTENA – TAMPONI – CONTATTI - RIPRESA ATTIVITA' SPORTIVA**

ISOLAMENTO

1) atleti e/o soggetti che abbiano contratto il COVID-19 e abbiano la malattia in corso (tampone molecolare o rapido positivo), anche se totalmente asintomatici. Tali soggetti sono obbligatoriamente tenuti ad avvisare immediatamente il Medico di medicina generale o il Pediatra di libera scelta, **nonché** ad allertare l'Unità sanitaria locale territorialmente competente. **Per tali soggetti è previsto l'ISOLAMENTO immediato**, isolamento che, in base a quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute del 11 agosto 2021 (allegato 1), **nonché alla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 (allegato 2)**, deve espletarsi nei termini e nelle modalità di seguito riportate.

L'isolamento deve essere minimo di 10 giorni, **con eccezione, per come sotto riportato, dei soggetti che hanno ricevuto la terza dose o dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che siano guariti da precedente infezione da Sars-Cov-2 da meno di 120 giorni**, al termine dei quali, se il soggetto è sempre stato asintomatico, è possibile effettuare un tampone molecolare **o antigenico (quest'ultimo se e per come previsto dalle varie disposizioni Regionali vigenti)**. Se l'esito del tampone è negativo il soggetto è da considerarsi guarito e può rientrare in comunità.

Se il soggetto è invece sintomatico può essere eseguito un tampone molecolare **o antigenico (quest'ultimo se e per come previsto dalle disposizioni Regionali vigenti)** dopo 10 giorni di isolamento, **con eccezione, per come sotto riportato, dei soggetti che hanno ricevuto la terza dose o dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o che siano guariti da precedente medesima infezione da meno di 120 giorni, solamente se almeno gli**



ultimi 3 giorni precedenti siano stati privi di sintomi. Per tale valutazione va specificato che dai sintomi vanno esclusi quelli riferibili ad anosmia ed ageusia/disgeusia, in quanto tali sintomi possono avere prolungata persistenza nel tempo a prescindere dall'avvenuta guarigione.

Va peraltro specificato che per il rientro in comunità, a seguito di tampone negativo, è in ogni caso necessaria l'emissione di un certificato di guarigione, da parte delle Autorità sanitarie competenti e/o del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, emissione a seguito della quale verrà emesso un Green Pass di guarigione. Il tutto nelle modalità già definite al paragrafo 2.3;

In caso di riscontro di ulteriore positività al test diagnostico eseguito dopo 10 giorni dalla data di effettuazione del primo tampone risultato positivo (salvo le eccezioni per tempistica sopra e sotto riportate), è consigliabile ripetere il test dopo 7 giorni (17° giorno) o, in alternativa, direttamente al 21° giorno dalla positività iniziale.

Per i soggetti che al 21° giorno dovessero ancora risultare positivi (cosiddetti casi di positività a lungo termine) è possibile prevedere, da parte delle Autorità sanitarie competenti e/o del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, la fine dell'isolamento, purché gli stessi risultino asintomatici da almeno 7 giorni (Circolare Ministero della Salute del 11 agosto 2021 – allegato 1).

Quanto ai soggetti contagiati che, come sopra citato, abbiano ricevuto la terza dose o dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, o che siano guariti da precedente infezione da Sars-Cov-2 da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo (Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 – allegato 2).

Peraltro, anche per questa fattispecie per il rientro in comunità a seguito di tampone negativo è in ogni caso necessaria l'emissione di un certificato di guarigione, da parte delle Autorità sanitarie competenti e/o del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, emissione a seguito della quale verrà emesso un Green Pass di guarigione. Il tutto nelle modalità già definite al paragrafo 2.3.



Per quanto riguarda i casi di positività a lungo termine, per quanto normato dal presente Protocollo e nell'ambito delle finalità di tutela sanitaria di specifico interesse, a prescindere da quanto previsto dalla Circolare ministeriale del 11 agosto 2021 (allegato 1), che prevede, anche se il tampone continua ad essere positivo, il termine dell'isolamento dopo 21 giorni di cui 7 asintomatici, **con riferimento ad imprescindibili principi di tutela della salute, se il tampone continua ad essere positivo bisogna comunque attenderne la negativizzazione ai fini della partecipazione di qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo (atleti, staff, etc.) ad eventi e competizioni sportive. Tale disposizione, in relazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 per la ripresa dell'attività sportiva, per gli atleti è da intendersi come tassativa mentre per tutti gli altri soggetti come forte raccomandazione.**

Va altresì specificato, in riferimento al regime di isolamento e relativamente alle misure previste in caso di trasmissione tra conviventi, che, come riportato nella Circolare ministeriale del 11 agosto 2021 (allegato 1), le persone risultate positive che abbiano terminato il proprio isolamento ma che presentino allo stesso tempo nel proprio nucleo abitativo uno o più persone positive ancora in isolamento (ovvero casi COVID-19 riconducibili allo stesso *cluster* familiare), possono essere riammessi in comunità senza necessità di sottoporsi ad un ulteriore periodo di quarantena, a condizione che sia possibile assicurare un adeguato e costante isolamento dei conviventi positivi. In caso contrario, qualora non fosse possibile assicurare un'adeguata e costante separazione dai conviventi ancora positivi, le persone che abbiano già terminato il proprio isolamento, dovranno essere sottoposte a quarantena fino al termine dell'isolamento di tutti i conviventi.

2) atleti e/o soggetti che abbiano anche solo uno dei seguenti sintomi riferibili al virus, tra i quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, raffreddore, mal di gola, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia/disgeusia. Tali soggetti devono essere sottoposti ad isolamento immediato fino ad esecuzione di tampone molecolare o antigenico diagnostico. Se il tampone risulta positivo essi rientrano a tutti gli effetti nella casistica prevista al punto precedente.

3) Nel merito di quanto riportato nei punti 1 e 2, con specifico riferimento allo sport, è stata definita con Circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 (allegato 2 bis), la gestione dei



soggetti positivi nei Gruppi squadra. Tale circolare, nel rimandare a quanto previsto nei dispositivi legislativi già citati, per le modalità di isolamento, monitoraggio, controllo e fine isolamento del singolo soggetto, stabilisce infatti che in caso di raggiungimento di un numero di positivi superiore al 35% del Gruppo Atleti l'intero gruppo squadra deve essere bloccato.

In tale ambito, nella Circolare medesima, viene rimandata agli "Organismi sportivi competenti per la specifica Disciplina" la definizione di Gruppo Atleti.

4) Nel merito di quanto previsto ai punti 1, 2 e 3 va segnalato come l'attività sportiva, nonché motoria di ogni tipo, per gli atleti, nonché la partecipazione, in ogni modalità, alla stessa, per soggetti ad essa strettamente correlati (staff, massaggiatori, meccanici, etc.) è da ritenersi tassativamente interdetta fino al termine dell'isolamento per tampone negativo. In tale ambito, peraltro, solo con riferimento agli atleti, la ripresa dell'attività sportiva è possibile esclusivamente nei termini previsti da ulteriore Circolare del Ministero della Salute, sempre del 18 gennaio 2022 (allegato 3), i cui contenuti sono riportati più avanti nello specifico paragrafo.

QUARANTENA

1) atleti e/o soggetti che presentino una anamnesi positiva per contatti stretti ad alto rischio con casi sospetti o confermati di infezione da Sars-CoV-2.

Per tali soggetti, in base alle ultime disposizioni della Circolare del Ministero della salute del 04 febbraio 2022 (allegato 2ter), vige la seguente disciplina:

a) Per gli atleti e/o soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ovvero abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste per vaccini a due dosi) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; nonché per i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario senza aver ricevuto la dose di richiamo (terza dose o dose booster) o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni, nonché per i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale, per età o per certificazione medica (per come richiamato nel punto 2.3), si applica la misura della quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. La cessazione della quarantena è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di



tale periodo, con relativa emissione di un certificato di fine quarantena da parte delle Autorità sanitarie competenti e/o del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;

Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il quinto ed il quattordicesimo giorno, si può valutare, se il soggetto è sempre stato asintomatico, di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di test molecolare o antigenico, sempre comunque previa emissione di analoga certificazione di fine quarantena da parte delle Autorità sanitarie competenti e/o del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

Inoltre, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di una possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Qualora il tampone dovesse risultare positivo il soggetto deve essere posto in isolamento immediato nei termini riportati nello specifico paragrafo (ISOLAMENTO).

b) Per gli atleti e/o soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la terza dose o dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non è prevista la quarantena ma si applica la misura dell'auto sorveglianza (misurazione giornaliera della T corporea e monitoraggio della presenza di sintomi riconducibili al Covid) che termina al giorno 5 senza obbligo di effettuazione di tampone di controllo, con obbligo, tuttavia, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

E', di contro, prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid - 19. Qualora il tampone dovesse risultare positivo il soggetto deve essere posto in isolamento immediato nei termini riportati nello specifico paragrafo (ISOLAMENTO).



2) atleti e/o soggetti che presentino una anamnesi positiva per contatti a basso rischio con casi sospetti o confermati di infezione da Sars-CoV-2.

Per tali soggetti, in base alle ultime disposizioni del D.L 229 del 30 dicembre 2021 e della contestuale Circolare di precisazione del Ministero della salute del 30 dicembre 2021, vige la seguente disciplina:

non si applica la quarantena.

Qualora abbiano indossato sempre, in occasione del contatto, le mascherine chirurgiche o FFP2, dovranno essere semplicemente mantenute le comuni misure igienico-sanitarie previste per contenere la diffusione del virus, quali indossare la mascherina, mantenere il distanziamento fisico, igienizzare frequentemente le mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, etc. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare al regime di auto sorveglianza sopra richiamato, da ritenersi opportuno per i primi 5 giorni.

Anche in questo caso è da ritenersi necessaria l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Qualora il tampone dovesse risultare positivo il soggetto deve essere posto in isolamento immediato nei termini riportati nello specifico paragrafo (ISOLAMENTO).

3) Nel merito di quanto ai precedenti punti 1 e 2, con specifico riferimento allo sport, è stata definita, sempre con la Circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 (allegato 2 bis), la gestione dei contatti nei Gruppi Squadra nei termini sotto riportati.

I soggetti del Gruppo Squadra esposti, all'interno del gruppo o in ambito comunitario, a contatti stretti ad alto rischio si prevede effettuino un test antigenico ogni giorno per almeno 5 giorni, con obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutti i contesti in cui non viene effettuata attività sportiva. Tale protocollo si applica indipendentemente dallo stato vaccinale e vige l'obbligo di effettuazione di un test antigenico con esito negativo 4 ore prima della gara.

La medesima Circolare prevede che per contatti a basso rischio relativi al Gruppo Squadra si applicano le misure già previste dalle indicazioni ministeriali e già citate, con raccomandazione di



utilizzo delle mascherine FFP2. Si specifica come, anche per tale fattispecie, dall'uso delle mascherine sono esentati gli atleti, esclusivamente nello specifico contesto di svolgimento dell'attività sportiva.

4) Nel merito di quanto previsto ai punti 1, 2 e 3 va segnalato come l'attività sportiva, nonché motoria di ogni tipo, per gli atleti, nonché la partecipazione, in ogni modalità, alla stessa, per soggetti ad essa strettamente correlati (staff, massaggiatori, meccanici, etc.) è da ritenersi, in caso di riscontrata positività, tassativamente interdetta fino al termine dell'isolamento per tampone negativo. In tale ambito, peraltro, solo con riferimento agli atleti, la ripresa dell'attività sportiva è possibile esclusivamente nei termini previsti dalla Circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022 (allegato 3) i cui contenuti sono riportati più avanti nello specifico paragrafo.

TAMPONI

Tutti i tamponi richiamati, nei paragrafi isolamento e quarantena, vanno obbligatoriamente eseguiti, salvo casi eccezionali, per uso di tamponi da "autosomministrazione", con sanitario di riferimento presente e sotto la sua supervisione, in soggetti che non sono mai risultati positivi ad un tampone precedente ed esclusivamente per l'ambito delle squadre nazionali, presso strutture laboratoristiche o farmacie accreditate che siano in grado di assolvere all'obbligo di comunicazione dell'esito alle Autorità sanitarie competenti, sia ai fini degli eventuali provvedimenti sanitari conseguenti, sia per contact tracking, sia ai fini statistici di monitoraggio della situazione epidemica.

CONTATTI AD ALTO E BASSO RISCHIO

Nel merito di quanto sopra e per quanto di specifico interesse, si ricorda che:

1) Per contatto stretto ad alto rischio, di un caso probabile o confermato di infezione da Sars.CoV-2, si deve intendere:

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;

una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio stretta di mano);



una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;

una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

2) per contatto a basso rischio si deve intendere quello di un soggetto che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza minore di 2 metri per meno di 15 minuti;

una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;

tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dove il caso indice era seduto, che sono di contro classificati come contatti ad alto rischio.

RIPRESA ATTIVITA' SPORTIVA

1) Per gli atleti professionisti e dilettanti per i quali si è riscontrata una positività all'infezione da Sars-CoV-2, anche se in possesso di certificazione in corso di validità, ai fini della ripresa dell'attività, si rimanda all'obbligo dell'osservanza del protocollo sanitario per come specificato nella nuova Circolare del Ministero della Salute del 18 gennaio 2022, (allegato 3), che sostituisce a tutti gli effetti quella del 13 gennaio 2021, recante un importante aggiornamento delle disposizioni per: idoneità all'attività sportiva agonistica in atleti Covid-19 positivi guariti ed in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 anche in assenza di diagnosi di SARS-COV-2.

Il protocollo, di cui alla suddetta Circolare, considerata l'evoluzione delle conoscenze ed evidenze



epidemiologiche dell'infezione da Sars-CoV-2, aggiorna le raccomandazioni per la ripresa dell'attività, recependo integralmente il documento tecnico predisposto dalla FMSI (allegato 4).

Nel premettere che nella valutazione degli atleti guariti dalla malattia è indispensabile identificare le possibili conseguenze della stessa sui vari organi ed apparati, soprattutto cardiovascolare e respiratorio, tenendo in considerazione anche gli effetti del decondizionamento conseguente la medesima, la richiamata Circolare prevede quanto di seguito riportato.

In primo luogo, il medico valutatore, specialista in Medicina dello Sport, ai fini del primo rilascio o del rinnovo dell'idoneità sportiva, ovvero nei casi di infezione da SARS-CoV-2 sopraggiunta in corso di validità della certificazione alla pratica dell'attività sportiva agonistica, ai fini della ripresa dell'attività sportiva, dovrà, differenziare gli atleti in:

A) Atleti Covid-19 + (positivi) accertati e con guarigione accertata, secondo la normativa vigente. Tale gruppo di atleti, sempre a giudizio del medico valutatore, sarà a sua volta suddiviso (come da tabella riportata nella Circolare ministeriale) in:

A.1 Atleti che abbiano presentato "Infezione asintomatica o paucisintomatica (presintomatica in Tabella 1)" o "Malattia lieve" e che comunque non siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da SARS-CoV-2;

A.2 Atleti che abbiano presentato "Malattia moderata" o che comunque siano ricorsi a ricovero ospedaliero e/o terapie antibiotiche, cortisoniche o epariniche a causa di infezione da SARS-CoV-2;

A.3 Atleti che abbiano presentato "Malattia severa" o "Malattia critica".

B) Atleti Covid-19 - (negativi) e atleti asintomatici (non testati) nel periodo della pandemia.

Per gli atleti del gruppo A1, è necessaria una valutazione in relazione all'età (atleti sotto i 40 anni oppure sopra i 40 anni compiuti), alla presenza o meno di patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare (ad esempio diabete, ipertensione, ipercolesterolemia), allo status vaccinale.



Per tali atleti è necessario, oltre alla visita medica effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport, un approfondimento con i seguenti esami diagnostici:

ECG basale;

Test da sforzo con monitoraggio elettrocardiografico continuo (anche con step-test) sino al raggiungimento almeno dell'85% della FC max, per gli atleti sotto i 40 anni e con anamnesi negativa per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare; oppure

Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico, per gli atleti sopra i 40 anni e/o per gli atleti con anamnesi positiva per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare.

I menzionati esami vanno eseguiti:

a) non prima che siano trascorsi 7 giorni dall'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2, accertata secondo la normativa vigente, per gli atleti sotto i 40 anni, con anamnesi negativa per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare e che abbiano ricevuto la dose booster, ovvero abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, ovvero siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti; oppure

b) non prima che siano trascorsi 14 giorni per gli atleti sopra i 40 anni, per gli atleti con anamnesi positiva per patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare e per gli atleti che non abbiano ricevuto la dose booster, ovvero non abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, ovvero non siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti;

c) per gli atleti professionisti e gli atleti d'interesse nazionale e internazionale appartenenti al gruppo A1, è necessaria l'esecuzione di una visita medica effettuata dallo specialista in Medicina dello Sport integrata obbligatoriamente con i seguenti approfondimenti diagnostici:

ECG basale;

Test ergometrico incrementale massimale con monitoraggio elettrocardiografico;

Ecocardiogramma Color Doppler.

I menzionati esami possono essere eseguiti immediatamente dopo l'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2, accertata secondo la normativa vigente;



d) qualora un atleta dilettante intenda, per motivi agonistici di livello nazionale o internazionale, ridurre il periodo intercorrente tra l'avvenuta guarigione e l'esecuzione degli esami, potrà adottare il protocollo valevole per i professionisti (si specifica che tale inquadramento per un atleta dilettante spetta esclusivamente alle strutture federali competenti ndr).

Per gli atleti dei gruppi A2 e A3, data l'assenza di una solida evidenza scientifica circa la prevalenza e la gravità di eventuali complicanze a carico dei vari organi e apparati, è necessario integrare gli esami previsti dalle normative per la certificazione alla pratica della specifica disciplina sportiva con gli approfondimenti diagnostici specificatamente dettagliati nella Circolare ministeriale in oggetto (allegato 3), non prima comunque che siano trascorsi 30 giorni dall'avvenuta guarigione. Va segnalato che, in ogni caso, qualora, nel corso della visita medica e/o da quanto emerso dalla documentazione esaminata, il medico valutatore ne ravvisi la necessità, lo stesso ha facoltà di richiedere, per gli atleti di ciascun gruppo (A1, A2 e A3), ulteriori accertamenti.

Una volta ultimato l'iter di esami, il medico valutatore (per i gruppi A1, A2 e A3 ndr), rilascerà:

- 1. in caso di primo rilascio/rinnovo periodico della visita medica, il "certificato di idoneità alla pratica dello sport agonistico";**
- 2. in caso di sopraggiunta infezione da SARS-CoV-2, con certificazione in corso di validità, l'"attestazione di ritorno all'attività (Return to Play)" come da Allegato C della Circolare stessa (da conservare in copia nella scheda valutativa dell'atleta, unitamente alle risultanze della visita medica e degli accertamenti eseguiti).**

Acquisita l'idoneità o l'attestazione di "Ritorno all'attività", l'atleta potrà riprendere gradualmente gli allenamenti e/o l'attività, sotto l'attento controllo del Medico sociale e/o del Responsabile sanitario della società sportiva.

Si sottolinea come l'esecuzione della visita medica finalizzata al "Return To Play" deve essere effettuata, preferibilmente, dallo stesso specialista in Medicina dello Sport che ha concesso la



precedente idoneità alla pratica della attività sportiva agonistica e preferibilmente presso la stessa struttura di Medicina dello Sport presso la quale sia stata effettuata la visita medico sportiva finalizzata al rilascio del detto certificato, così da poter valutare la cartella clinica in senso longitudinale e confrontare gli approfondimenti diagnostici eseguiti.

Per gli atleti del gruppo B (atleti Covid-19 - negativi e atleti asintomatici non testati nel periodo della pandemia), nonché per gli atleti positivi guariti già sottoposti a “Return To Play” si deve procedere all’effettuazione della visita di idoneità nel rispetto della scadenza naturale della precedente certificazione, adottando il protocollo standard sport-specifico nonché ulteriori esami specialistici e strumentali richiesti dal medico valutatore su motivato sospetto clinico.

Gli atleti positivi guariti già sottoposti a “Return To Play” che presentino una nuova positività da reinfezione, devono a tutti gli effetti essere considerati come nuovi positivi e, quindi, devono effettuare una nuova procedura di “Return To Play”.

Si ricorda, infine, che tutti gli atleti al termine della visita dovranno sottoscrivere il documento denominato “Allegato A” della Circolare in oggetto (da conservare in copia nella scheda valutativa dell’atleta). Qualora l’infezione da SARS-CoV-2 sopraggiunga in corso di validità della certificazione di idoneità alla pratica dello sport agonistico, l’atleta è tenuto ad informare - oltre che il proprio Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta - il Medico Sociale della Società o Medico di Fiducia della Federazione e, ad avvenuta guarigione, a trasmettere al medico specialista in Medicina dello Sport o alla Struttura di Medicina dello Sport certificatori dell’idoneità in corso il modulo allegato denominato “Allegato B” della Circolare in oggetto (da conservare in copia nella scheda valutativa dell’atleta), affinché possa essere valutata l’opportunità di procedere al rilascio dell’attestazione di “Ritorno all’attività”.

Uno schema di sintesi delle principali disposizioni di cui al presente paragrafo è riportato nell’allegato 4bis del presente protocollo.



2) Nel merito della Circolare di cui al punto precedente, in considerazione che la stessa rappresenta un aggiornamento di quella del 13 gennaio 2021 ed in considerazione dei riferimenti presenti nella lettera di introduzione di quest'ultima, si sottolinea che quanto previsto è da ritenersi raccomandazione opportuna, tanto per il medico certificatore quanto per le tempistiche di ripresa dell'attività sportiva, anche nella fattispecie della certificazione per attività non agonistica.

3) A prescindere dalle casistiche sopra richiamate, tutti gli atleti, ai fini della partecipazione alle competizioni, devono comunque essere in possesso, a seconda delle categorie di appartenenza, di certificazione agonistica o non agonistica in corso di validità, rilasciate secondo quanto previsto per il ciclismo dal DM del 18 febbraio 1982 (certificazione agonistica), dal DM del 24 marzo 2013 e successivo DM del 8 agosto 2014 (certificazione non agonistica), dal DM del 4 marzo 1993 (certificazione agonistica per atleti disabili).

Gli atleti professionisti dovranno essere altresì in regola con quanto previsto dalla Legge 91 del 1981 sul professionismo sportivo e con quanto previsto dal DM del 13 marzo 1995 recante norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti.

4. SPOSTAMENTI DA E PER ESTERO: SPECIFICHE POST DPCM 02 MARZO 2021

Stante la repentina e continua mutevolezza delle disposizioni normative anti covid di ciascun paese, si rinvia per ogni dettaglio alla consultazione, al bisogno, dei seguenti link:

<https://www.viaggiasesicuri.it>

<https://www.esteri.it/mae/it/>

5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE ED ALLENAMENTI

5.1 OBBLIGO DI POSSESSO DI GREEN PASS "BASE" O "RAFFORZATO" PER LA PARTECIPAZIONE A GARE ED ALLENAMENTI

A seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'obbligatorietà del Green Pass ai luoghi di lavoro pubblici e privati, prevista dal D.L. n° 127 del 21 settembre 2021, è stato reso obbligatorio, a far data dal 15 ottobre 2021 ed al momento fino al 31 marzo 2022, data di



cessazione dello stato di emergenza nazionale (salvo proroghe), per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, l'essere in possesso di Certificazione Verde Covid-19, in corso di validità, da esibire su richiesta dei soggetti verificatori.

Ciò premesso, in seguito alle nuove disposizioni intervenute con il D.L. n° 172 del 26 novembre 2021 e successivamente con il D.L. n° 221 del 24 dicembre 2021, a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, data di cessazione (salvo proroghe) dello stato di emergenza nazionale, con riferimento alle definizioni di cui al punto 2.3, è richiesto il possesso del cosiddetto GREEN PASS "BASE" nelle Regioni bianche e gialle, mentre per eventuali Regioni arancioni è richiesto il possesso del cosiddetto GREEN PASS "RAFFORZATO".

Va tuttavia specificato che il D.L. n° 221 del 24 dicembre 2021 ha altresì stabilito, per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, l'obbligo di possesso del cosiddetto GREEN PASS "RAFFORZATO" per l'accesso a spogliatoi e docce per tutte le Regioni (bianche, gialle ed arancioni) fino al 31 marzo 2022, data di cessazione (salvo proroghe) dello stato di emergenza nazionale.

In tale contesto, peraltro, va ricordato l'obbligo vaccinale per i soggetti ultracinquantenni introdotto con il D.L. n° 1, del 7 gennaio 2022 e richiamato al punto 2.4.

Sulla base di tale disposizione, infatti, per i soggetti ultracinquantenni, identificati per come indicato al punto 2.4, è stato introdotto, fino al 15 giugno 2022, per tutti gli atleti di ogni categoria e per tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento di gare ed allenamenti, anche a titolo di volontariato e/o in possesso di contratti esterni, l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde "rafforzata" (Super Green Pass) per tutte le Regioni (bianche, gialle ed arancioni).

Di tale obbligo, in considerazione delle tempistiche previste dal Decreto per il suo assolvimento, dovrà tenersi conto, ai fini delle conseguenti verifiche sul possesso di certificazione verde "rafforzata" (Super Green Pass), a far data dal 15 febbraio 2022 e, come detto, fino al 15 giugno 2022 (salvo proroghe).





Peraltro, nel merito di tali obblighi, vanno considerate le eccezioni sotto riportate.

Anzitutto occorre ricordare che le disposizioni sul Green Pass, sia “base” che “rafforzato” non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (infradodicesenni) e ai soggetti **(anche ultracinquantenni)** esenti sulla base di idonea certificazione medica **rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute di cui al punto 2.3.** Per tali soggetti, in attesa di un DPCM che stabilisca le modalità per consentirne la verifica digitale, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

Nel merito delle esenzioni per età si specifica che, per la categoria G6, sono da ritenersi esclusi solo gli atleti che, con espresso riferimento all’età anagrafica, nell’ambito della stagione agonistica di riferimento, non hanno ancora compiuto 12 anni.

Va altresì specificato che il Green Pass, **sia “base” che “rafforzato”**, non è richiesto per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti, in ragione dell’età o di disabilità, anche all’interno degli spazi adibiti a spogliatoi e docce. Questi ultimi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale e non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali detta certificazione è richiesta se non per il tempo strettamente necessario.

Va inoltre sottolineato come il Green Pass, sia “base” che “rafforzato”, non è da ritenersi richiesto per la pratica di attività sportiva e motoria di base e/o per gli allenamenti all’aperto al di fuori dei siti sportivi.

Con riguardo agli allenamenti all’aperto, all’interno dei siti sportivi, risulta altresì emergere come non vi sia obbligo di Green Pass, sia “base” che “rafforzato”, limitatamente all’attività sportiva di base ed all’attività motoria in genere, come ribadito nelle linee guida emanate dal Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 3 **gennaio 2022.**

Si ricorda che la verifica del possesso delle Certificazioni Verdi Covid-19 deve essere effettuata secondo le modalità e dagli stessi soggetti indicati nel paragrafo 2.5 (MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS “BASE” E DEL GREEN PASS “RAFFORZATO”) con eventuale utilizzo della delega di cui all’allegato **9** del presente protocollo.

Tali disposizioni valgono su tutto il territorio nazionale per tutti gli atleti e soggetti anche di nazionalità estera, siano essi residenti in Italia o all’estero, che debbano accedere a qualsiasi titolo



alle zone gialle e verdi dei siti di allenamento e gara per come definiti e declinati nello specifico paragrafo.

5.2 PROTOCOLLI SANITARI INTERNAZIONALI E NAZIONALI SPECIFICI

1) Per la partecipazione alle competizioni internazionali è necessario far riferimento agli specifici protocolli UCI per le diverse discipline (strada – pista – mountain bike – ciclocross – bmx – paralimpico e ciclismo indoor), tutti pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito UCI: <https://www.uci.org/covid-19-pandemic-international-events-protocols-for-organisationand/2Cm1PAdb4wjLf6XswFgbiU>

2) Con riferimento al punto precedente si segnala che in data 21 gennaio 2022 è stato ufficializzato il nuovo protocollo sanitario UCI per la strada, protocollo che, in vigore dal 24 gennaio 2022 e fino ad eventuale nuovo aggiornamento, è stato già pubblicato nella sezione specifica del sito federale nelle versioni originali sia inglese che francese, nonché tradotto in italiano, unitamente agli allegati di specifico interesse operativo (file excel per stato vaccinale e health pass UCI). Tale protocollo aggiorna le misure e raccomandazioni di buona pratica per garantire l'organizzazione degli eventi strada, durante la pandemia di COVID-19, nelle migliori condizioni sanitarie possibili.

Il primo evidente e significativo aggiornamento è rappresentato dal fatto che esso riunifica in un unico protocollo i due precedenti del 2021.

Il protocollo, infatti, per le categorie Elite, U23 e Donne Elite, si applica a tutte le gare su strada appartenenti alle classi UCI World Tour, Women's World Tour, ProSeries, Classe 1, Classe 2 e Coppa delle Nazioni UCI, nonché, limitatamente ai soli Campionati del Mondo e Continentali, anche alle categorie Junior e Donne Junior.

Nel premettere che l'obiettivo del protocollo, definito sulla base delle nuove evidenze epidemiologiche (comparsa, e progredire della variante Omicron del virus Sars-CoV-2 e relative novità in merito alla contagiosità e patogenicità del Covid-19), nonché sul significativo stato di avanzamento della campagna vaccinale, resta sempre quello di creare la cosiddetta "bolla" di squadra e, conseguentemente, di "gruppo", si sottolinea come nel medesimo protocollo è inequivocabilmente specificato che, comunque, le norme e le leggi locali, regionali e nazionali,



previste nelle sedi di svolgimento delle competizioni, prevalgono sempre in aggiunta, se più restrittive, sui requisiti e raccomandazioni in esso contenute e, pertanto, vanno in ogni caso rispettate. Tale considerazione è peraltro estesa anche al contrario, ovvero qualora le norme e le leggi locali, regionali e nazionali, previste nelle sedi di svolgimento delle competizioni, siano meno restrittive rispetto al protocollo UCI, quest'ultimo prevale sempre e va in ogni caso rispettato.

Ciò detto si riportano di seguito gli aspetti sanitari più cogenti e rilevanti, rimandando, per ogni approfondimento, ad una attenta lettura del medesimo.

1) Per competere nelle gare di un giorno e nelle gare con meno di 7 tappe è necessario il possesso di un 'Pass sanitario UCI' che viene emesso alle seguenti condizioni:

Ciclo vaccinale completo, basato sui vaccini autorizzati nell'Unione europea per prevenire il COVID-19: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna Biotech), COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson, Janssen-Cilag), Vaxzeveria (AstraZeneca), Nuvaxovid (Novavax).

In tale ambito il Pass sanitario UCI viene rilasciato:

7 giorni dopo l'ultima dose di un vaccino con ciclo a due dosi (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax);

28 giorni dopo l'iniezione di un vaccino con ciclo a una dose (Johnson & Johnson);

7 giorni dopo l'iniezione di una dose di vaccino a seguito di infezione da SARS-CoV-2 (viene richiesta un'unica iniezione considerati più di 6 mesi dopo l'infezione);

Per tali casi la validità del pass sanitario UCI sarà di 9 mesi.

Il Pass sanitario UCI viene inoltre rilasciato a seguito di un test molecolare (PCR test) positivo da 11 giorni dopo l'effettuazione (n.d.r. – ovviamente previa guarigione dalla malattia).

Per tale caso la validità del pass sanitario UCI sarà di 6 mesi.



Il Pass sanitario UCI viene inoltre rilasciato (ndr a prescindere dallo stato vaccinale o dalla guarigione dalla malattia) a seguito di prova di effettuazione di un test molecolare con esito negativo che non risalga a più di due giorni.

In tale ambito si specifica che dall'UCI saranno accettati esclusivamente i test che utilizzano un metodo PCR.

Sempre in tale ambito si specifica altresì che il protocollo UCI prevede che durante gare ripetute (di un giorno e/o gare a tappe di durata inferiore a 7 giorni), sarà garantito un periodo di copertura di 10 giorni, senza l'obbligo di ulteriori test COVID.

2) Per competere nelle gare di 7 o più tappe (inclusi i Grandi Giri) sarà obbligatoriamente richiesta l'effettuazione di un test PCR negativo che non risalga a più di due giorni, per tutti i corridori e i componenti ufficiali delle squadre, indipendentemente che siano vaccinati completamente o meno (ndr o dall'eventuale avvenuta guarigione dalla malattia da non più di 6 mesi).

Tali test sono nella responsabilità delle squadre e a loro carico, sia in termini logistici che di costi.

Durante le gare di oltre 10 tappe, test COVID di screening saranno predisposti durante i giorni di riposo, indipendentemente che i soggetti siano vaccinati o meno (ndr o guariti da non più di 6 mesi). Tali test intermedi interesseranno i 3 Grandi Giri e sono nella responsabilità degli organizzatori.

Per tutto quanto sopra richiamato i corridori, il personale delle squadre e chiunque raggiunga la squadra in un secondo momento dovranno adottare le procedure succitate.

Tali misure non esimono i soggetti, dal rispetto del distanziamento, dall'uso dei DPI e dalle misure di igienizzazione. Nel merito del distanziamento si sottolinea come il protocollo UCI prevede la misura minima di 1,5 m (pari a 9 mq).

Come nelle precedenti versioni il protocollo UCI prevede sempre la presenza di un coordinatore Covid (**Medico Covid**), identificato dall'organizzazione, esperto in malattie infettive ed in costante coordinamento con le autorità sanitarie locali, nazionali ed internazionali per aggiornamenti e adempimenti eventuali.



Si fa presente che quanto esposto nel presente punto rappresenta una estrema sintesi dei punti più significativi del Protocollo, con contestuale invito ad un'attenta lettura del medesimo per eventuali approfondimenti necessari.

3) Con riferimento al protocollo UCI di cui al punto precedente la FCI ha preso in carico la gestione diretta di quanto dal medesimo previsto (compilazione dei file relativi allo stato vaccinale ed al Health Pass UCI, nonché l'eventuale, quando prevista, programmazione, effettuazione e relativa gestione operativa, dei tamponi molecolari preventivi), per le rappresentative nazionali partecipanti alle gare, mentre le società dovranno attivarsi in modo autonomo.

4) Con esclusivo riferimento all'attività delle squadre nazionali, preso atto della attuale situazione epidemiologica, relativa alla forte contagiosità, e conseguenti infezioni, della nuova variante Omicron del Covid-19, e, conseguentemente, a seguito di valutazione di opportunità sanitaria per la salvaguardia della cosiddetta "bolla" di squadra, si ritiene, al momento, fortemente raccomandata, per qualsiasi evento veda coinvolte le rappresentative nazionali, di qualsivoglia categoria e disciplina ed a qualsiasi titolo (gare e allenamenti di uno o più giorni, stage e raduni di uno o più giorni, test di uno o più giorni etc. sia al chiuso che all'aperto, siano essi in Italia che all'estero), oltre al tassativo rispetto di tutte le disposizioni per come richiamate nei precedenti paragrafi e successivo paragrafo 6 del presente protocollo, l'effettuazione di un tampone antigenico, sia per gli atleti che per tutto lo staff, non oltre le 24/48 h precedenti la partecipazione all'evento, tampone il cui risultato deve essere ovviamente negativo ai fini della conferma di convocazione. Tale forte raccomandazione potrà venir meno solo previa comunicazione, alle strutture federali di riferimento, da parte del settore sanitario federale, quando dallo stesso ritenuto opportuno e senza necessità di modifica del presente protocollo.

5) Per quanto previsto al precedente punto 4 si sottolinea come i tamponi preventivi vadano effettuati presso strutture laboratoristiche, da intendersi anche come farmacie "accreditate", che siano in grado di assolvere all'obbligo di comunicazione dell'esito alle Autorità sanitarie competenti, sia ai fini degli eventuali provvedimenti sanitari conseguenti, sia ai fini di contact tracking che di monitoraggio statistico della situazione epidemica.



6) Per quanto ai punti precedenti l'obbligo di effettuazione dei tamponi è evidentemente da intendersi esteso agli atleti, ai tecnici ed a tutti i componenti dello staff partecipanti agli eventi sopra richiamati.

7) Per la partecipazione delle società e delle rappresentative regionali alle gare nazionali e regionali, siano esse di un giorno o a tappe e sotto l'esclusiva egida dei protocolli federali, per nessuna disciplina e categoria è da considerarsi obbligatoria l'effettuazione dei tamponi, a meno che tale effettuazione non risulti finalizzata al rilascio del Green Pass "base" o non derivi da autonoma decisione degli organizzatori degli eventi e/o delle società, secondo quanto riportato nel successivo punto 8.

Ciò premesso, per la partecipazione agli eventi sopraindicati, tutti gli atleti ed i soggetti coinvolti, al fine di accedere alle zone gialle e verdi dei siti di allenamento e gara, per come definiti e declinati nel paragrafo successivo, oltre che essere in possesso di Green Pass "base" o "rafforzato" in base alle casistiche già richiamate, dovranno obbligatoriamente compilare un'autocertificazione conforme al modello in allegato al presente protocollo (allegato 5). Tale modello andrà consegnato alla persona individuata dall'organizzatore della gara, dal responsabile del sito di allenamento o dal responsabile dell'allenamento, secondo quanto normato dall'allegato 6 del presente protocollo di cui al successivo capoverso. Tale autocertificazione (allegato 5) assolve all'obbligo di tracciamento, nonché di raccolta di tutte le informazioni anagrafiche dei partecipanti, oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, previste dal processo di accredito di cui al punto 8 delle linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive, aggiornato al 3 gennaio 2022 dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio.

A tutela della FCI ed in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera del CONI del 19 gennaio 2021 (allegato 7), con particolare riferimento al richiamato rispetto dei protocolli specifici emanati delle FSN/DSA/EPS, si dispone infatti che un'autocertificazione dovrà essere obbligatoriamente compilata anche dagli organizzatori, dai gestori dei siti di allenamento o dai responsabili, per convocazione, degli allenamenti, secondo il modello in allegato al presente protocollo (allegato 6).



Le autocertificazioni di cui agli allegati 5 e 6 vanno conservate per un periodo non inferiore a 14 giorni.

8) In aggiunta alla obbligatoria compilazione delle autocertificazioni di cui agli allegati 5 e 6 del presente protocollo, si riconosce autonoma facoltà degli organizzatori di eventi (gare, allenamenti, stage, raduni, test di valutazione, etc.) di emettere protocolli personalizzati, ivi compresa l'effettuazione di tamponi molecolari o antigenici preventivi, a tutela della salute dei partecipanti.

Per quanto al capoverso precedente analoga autonomia, nei termini indicati, si riconosce alle singole società.

Tale autonoma facoltà può essere esercitata non oltre l'ambito intrinseco delle vigenti disposizioni legislative nazionali ed internazionali, nonché dal presente protocollo, riferimenti normativi tutti che i soggetti interessati sono obbligati comunque a rispettare.

6. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE DEI SITI DI GARA E DI ALLENAMENTO

6.1 PRINCIPI GENERALI

Le disposizioni vigenti, disciplinate dagli allegati successivamente richiamati, prevedono che le FSN/DSA/EPS siano chiamate ad assicurare che gli eventi e le competizioni sia di livello agonistico e di preminente interesse nazionale, sia di livello non agonistico, ove consentito, svolte all'interno di impianti sportivi, ovvero all'aperto, al pari delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, vengano organizzate nel rispetto di precise ed efficaci misure di carattere sanitario e non, atte a prevenire, nel modo migliore possibile, il rischio epidemiologico di contagio per Covid-19.

In tale ambito, prima di entrare nello specifico, si ritiene pertanto opportuno richiamare tutti gli addetti ai lavori al rispetto di alcune obbligazioni di carattere generale.

L'accesso alle zone gialle e verdi dei siti di gara e di allenamento (per come definite nel paragrafo 6.2 e fatte salve, per il seguente punto 1, le eccezioni previste al paragrafo 5.1) deve obbligatoriamente prevedere:





- 1) la verifica del possesso di Certificazione Verde Covid – 19 in corso di validità negli specifici termini precedentemente richiamati;
- 2) la verifica del possesso delle autocertificazioni (**allegato 5**), di cui al punto 7 del precedente paragrafo;
- 3) l'utilizzo di termo scanner per la misurazione della T corporea, T che non deve essere superiore a 37,5 °C.

Per le gare è obbligatoria l'identificazione da parte dell'organizzazione di un Comitato anticontagio, formato da un referente e da personale (nel numero individuato dal Referente), che controlli i varchi d'ingresso delle zone gialle e verdi ed illustri i comportamenti e le misure di prevenzione da rispettare all'interno del sito di gara.

Il Comitato adempie all'obbligo di tutela della salute e sicurezza di tutti mediante l'applicazione, l'adozione ed il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel presente Protocollo sanitario.

Per tali motivi i componenti il suddetto Comitato devono essere identificati, da parte dell'organizzazione, nell'ambito di personale anche volontario e/o non sanitario, che abbia un'approfondita ed esaustiva conoscenza delle norme contenute nel Protocollo sanitario che è chiamato a far rispettare.

Tutti i componenti del Comitato devono essere maggiorenni ed essere tesserati alla FCI per la stagione agonistica di riferimento.

I soggetti appartenenti al Comitato anticontagio possono essere ricompresi tra i soggetti delegati deputati al controllo delle Certificazioni Verdi Covid -19, per l'accesso alle zone gialle e verdi, con le modalità e secondo quanto previsto dagli specifici paragrafi del presente protocollo.

Sia per quanto riguarda le gare che gli allenamenti è tassativamente obbligatorio che gli organizzatori e i responsabili del sito di allenamento o i responsabili dell'allenamento prevedano sempre la disponibilità di una location dove prontamente isolare soggetti che possano manifestare, durante la manifestazione, sintomi riferibili al Covid -19.



Sia per quanto riguarda le gare che gli allenamenti è tassativamente obbligatorio per tutti rispettare le norme di distanziamento previste ed indossare sempre la mascherina. La stessa può essere tolta solo dagli atleti in zona verde e solo durante la fase di gara e di recupero.

Per quanto riguarda l'uso della bicicletta è raccomandabile un uso esclusivamente personale, procedendo, se del caso, ad efficaci procedure di igienizzazione del mezzo.

Per l'abbigliamento tecnico, nonché per l'uso di, guanti, mascherina, occhiali, borracce ed eventuali alimenti, l'uso deve essere esclusivamente personale.

Si raccomanda poi di:

- a) lavarsi frequentemente le mani e comunque sempre prima dell'attività e nuovamente a fine attività e prima di venire in contatto con qualsiasi cosa diversa dalla propria bicicletta. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 20 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante a base di alcol al 70%;
- b) non toccarsi mai occhi, naso e/o bocca con le mani non lavate;
- c) coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con la piega del gomito, non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca;
- d) utilizzare sempre borracce o bottigliette personali e non abbandonare mai le stesse dopo l'utilizzo ma eliminarle in appositi contenitori per rifiuti, così come i fazzolettini personali od altro;
- e) non scambiare con gli altri atleti indumenti personali quali ad esempio asciugamani. Gli indumenti non devono essere mai lasciati in luoghi condivisi ma mantenuti in borse personali e successivamente lavati ed igienizzati separatamente;
- f) i servizi igienici vanno sanificati il più frequentemente possibile;
- g) per quanto riguarda la zona bianca in tale zona è consentito l'accesso, nel rispetto delle norme di distanziamento e dell'uso dei DPI, ad un solo accompagnatore per i minori.

6.2 LINEE GUIDA ED ISTRUZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Con riferimento a quanto esposto nel paragrafo precedente sono state pertanto previste ed inserite 2 distinte e specifiche linee guida ("**Allenamenti Linee Guida**" e "**Gare Linee Guida**") entrambe



basate sulla suddivisione in 3 zone (Bianca, Gialla e Verde) dell'area interessata, sia da una seduta di allenamento che da una gara. Tale approccio rende più facile evitare gli assembramenti e determinare i comportamenti utili per il contenimento del virus, in particolare:

- a) identificando il personale che può accedere alle 3 aree;
- b) stabilendo, per ciascuna zona, le modalità di accesso, le eventuali obbligatorie verifiche (Green Pass, autocertificazioni, T corporea, possesso di DPI) e il numero massimo di persone che possono accedere, tenendo conto dell'area a disposizione e della distanza interpersonale richiesta dalle vigenti normative;
- c) definendo i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare ed i comportamenti da seguire in ciascuna zona.

Oltre alle suddette linee guida sono stati prodotti altri due documenti (**"Allenamenti-Screening del sito"** e **"Gare Screening del sito"**) che possano consentire agli organizzatori, allegando una piantina dell'area complessiva utilizzata, di poter presentare all'Ente o alle autorità locali, un piano ben definito di procedure per limitare il contagio che può favorire l'autorizzazione allo svolgimento dell'allenamento o della gara da parte delle Autorità preposte e territorialmente competenti.

Tutti i documenti citati sono da considerarsi come parte integrante del presente protocollo.

7 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I CORSI DI FORMAZIONE

7.1 PRINCIPI GENERALI

In base all'attuale normativa i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza sia nelle Regioni bianche, sia in quelle gialle, sia in quelle arancioni nel rispetto di protocolli e linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.

I corsi di formazione della FCI sono necessari per l'ottenimento di una abilitazione sportiva che, a seconda del tipo di corso, consente l'effettuazione di una serie di funzioni di supporto all'attività sportiva degli atleti tesserati (ad esempio l'assistenza a gare ed allenamenti) oppure all'attività di ausilio all'organizzazione delle gare (ad esempio la direzione di corsa, la giuria, il personale addetto alla sicurezza). Non si tratta pertanto di "semplici corsi" fini a se stessi, ma di *iter abilitativi* che poggiano su attività didattiche di tipo teorico, pratico, nonché tirocini ed esami.



Per la partecipazione a tali corsi, in presenza, nelle Regioni bianche e gialle è sufficiente il Green Pass “base”. Nella Regioni arancioni invece occorre il Green Pass “rafforzato”.

Nel contesto dei corsi di formazione deve però considerarsi quanto previsto dal D.L. 1, del 7 gennaio 2022, con riguardo all’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni (salvo esenzione certificata) sino al 15 giugno 2022. Pertanto, dovrà tenersi conto di tale disposizione, per il tempo della sua validità, qualora ai corsi di formazione partecipino soggetti ultracinquantenni i quali dovranno, in ogni caso, essere in possesso di Green Pass “rafforzato”. Ciò implicherà oltre la verifica nei termini richiamati nel paragrafo MODALITA’ DI VERIFICA DEL GREEN PASS (2.5) anche la verifica dell’ulteriore dato relativo alla data di nascita nel rispetto delle disposizioni sulla normativa privacy.

7.2 PROVE PRATICHE ED ESAME PRATICO FINALE

Tutte le suddette attività ed anche gli esami pratici dovranno avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento e dell’uso dei dispositivi individuali, nonché del rispetto delle misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SarsCov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

Ciò premesso, per garantire la sicurezza di tutte le persone interessate, ogni corsista che si recherà nel luogo concordato, non deve presentare sintomi riferibili al Covid-19, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, temperatura corporea maggiore di 37,5 °C, raffreddore, mal di gola, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.

Ogni corsista deve, pertanto, oltre che essere in possesso di Certificazione Verde “BASE” o “RAFFORZATA”, per come sopra specificato per la necessaria verifica, **consegnare all’istruttore o al responsabile del corso una autodichiarazione** di cui al modello allegato al presente protocollo **(allegato 8)**.

L’istruttore o altra persona che raccoglie le autodichiarazioni le deve conservare per un periodo non inferiore a 14 giorni.

Si dispone che anche l’istruttore debba compilare la suddetta autodichiarazione.



Il mancato possesso del Green Pass, o la mancata compilazione dell'autodichiarazione non consentirà la partecipazione ai corsi.

L'uso della mascherina si dispone sempre obbligatorio per le prove teoriche in presenza;

La zona d'esame e limitrofa dovrà essere attrezzata per consentire l'osservanza delle seguenti pratiche igieniche essenziali:

- lavarsi frequentemente le mani, anche attraverso gel disinfettante;
- mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro, preferibilmente 2, in caso di attività fisica e nel periodo di recupero;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie e borracce ad uso esclusivamente personale;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati.

Le medesime indicazioni si applicano anche alle sessioni di esame pratico di ammissione, laddove previsto, ed esame pratico finale. In tali casi la convocazione degli esaminati sul luogo di esame dovrà avvenire per fascia oraria in modo da ridurre al minimo il numero di presenze contemporanee.

8.1 CONCLUSIONI

Tutti i dispositivi legislativi sopra richiamati, nonché quelli precedentemente emanati, vanno letti come dispositivi in continua evoluzione rappresentando gli stessi la conseguenza della presa d'atto real time dell'andamento della situazione epidemiologica. È evidente che tali norme potranno essere modificate da successivi emanandi Decreti di cui si prenderà prontamente atto dandone adeguata e tempestiva informativa.



FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Sulla base di tali premesse, nel tener conto degli importanti effetti positivi dovuti alla campagna vaccinale e delle conseguenti misure preventive adottate, nonché del fatto che nel nostro sport esistono Protocolli internazionali che vanno comunque rispettati, è stato possibile emanare, come esposto, specifiche disposizioni, nonché raccomandazioni, nell'ambito di un Protocollo sanitario federale univoco, applicabile alle categorie agonistiche di ogni specialità, nonché agli eventi e competizioni per le categorie non agonistiche nell'ambito delle deroghe previste per le Regioni bianche, gialle ed arancioni, che rappresenta la base per lo svolgimento in sicurezza degli eventi e competizioni ciclistiche.

